



ASSOLOMBARDA

Ritenute e appalti: come si applicano le nuove regole

Le caratteristiche dei contratti e gli adempimenti per le imprese

Domenico Miscioscia

Assolombarda

21 febbraio 2020

Ambito oggettivo di applicazione

Nuovo articolo 17-bis del DLgs. n. 241/1997

*1. .. i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/73, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato (..) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a euro 200.000** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o **rapporti negoziali comunque denominati** caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (..), trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.***

COMMITTENTI

- Residenti nel territorio dello Stato
- Sostituti d'imposta



IMPORTO COMPLESSIVO

opere o servizi di importo complessivo annuo > 200.000 euro

CONTRATTI

- Appalto
- Sub-appalto
- Affidamento a soggetti consorziati
- Rapporti negoziali comunque denominati

PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA



PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE



CON UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DEL COMMITTENTE



Importo complessivo annuo

*I soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/73, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato (..) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a euro 200.000** a un'impresa ..*

- La soglia è riferita all'anno solare, che va dal **1° gennaio – 31 dicembre**
- Ai fini della verifica del superamento del limite occorre considerare **tutte le opere e servizi** affidati alla singola impresa, anche con contratti di natura diversa
- Se la **soglia è superata in corso d'anno** la disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della stessa


ESEMPIO 1



Contratto mensa aziendale
160 mila




Contratto di pulizia locali
45 mila




- Il 1° gennaio il committente stipula con il medesimo appaltatore due **contratti diversi** per un importo complessivo superiore a 200 mila euro
- La disciplina si applica dall'inizio dell'anno a **tutti i contratti** al ricorrere degli altri presupposti di legge

ESEMPIO 2



- Il 1° gennaio il committente stipula con l'appaltatore un contratto da 140 mila euro, che scade il 31 maggio
- il 1° luglio, il committente affida alla stessa impresa un servizio per ulteriori 65 mila euro
- La disciplina si applica **esclusivamente all'ultimo contratto**, l'unico ancora in vigore al superamento della soglia

ESEMPIO 3



- Il 1° gennaio il committente stipula con l'appaltatore un contratto da 120 mila euro, che scade il 31 dicembre
- il 1° luglio, il committente affida alla stessa impresa un servizio per ulteriori 85 mila euro
- La disciplina si applica all'**ultimo contratto**, stipulato il 1° luglio, e al **contratto precedente**, per le prestazioni ancora da eseguire al momento del superamento della soglia

Contratti pluriennali

- il limite annuo deve essere calcolato **pro-rata temporis**
- per i contratti stipulati dopo il 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza dei nuovi obblighi

ESEMPIO

Contratto stipulato il 16 febbraio 2020 con scadenza 15 febbraio 2021, per un valore pari a 300.000 euro:



Contratto di pulizia da **300 mila**

FEB 2020



FEB 2021



All'anno 2020

- saranno imputabili 250.000 euro ($300.000 \times 10/12$)
- le nuove disposizioni si applicheranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati maturati dopo il 1° marzo 2020

All'anno 2021

- saranno imputabili 50.000 euro
- la disciplina in esame non troverà applicazione in assenza di nuovi contratti

Contratti quadro (che non hanno un prezzo o una durata determinata)

- occorre seguire il **criterio di cassa**
- gli obblighi previsti dalla norma decorreranno al superamento della soglia dei 200.000 euro annui

ESEMPIO

Contratto stipulato il 1° gennaio 2020 con scadenza 31 dicembre febbraio 2022:



Contratto di pulizia con **prezzo da determinare**

| | | |
|------|------|------|
| 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|

- La disciplina decorre se e quando ci sarà il superamento della soglia annuale dei 200 mila euro

Le caratteristiche dei contratti

CONTRATTI

- Appalto
- Sub-appalto
- Affidamento a soggetti consorziati
- **Rapporti negoziali comunque denominati**

PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA



PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE



CON UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DEL COMMITTENTE



Tali requisiti, al superamento della soglia annua dei 200 mila euro, devono sussistere congiuntamente

1

Il prevalente utilizzo di manodopera

La “*prevalenza*” è soddisfatta quando il costo della manodopera è superiore al 50 per cento dell’importo totale del contratto

la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito di lavoro dipendente o assimilato *

prezzo complessivo dell’opera o del servizio

> 0,5

* La retribuzione lorda deve essere riferita a tutte le tipologie di lavoro, sia intellettuale che manuale

2

La sede del committente

Il prevalente utilizzo di manodopera deve avvenire presso le *“sedi di attività del committente”*

Per sede si intende ogni luogo riconducibile al committente destinato allo svolgimento della sua attività d'impresa, agricola o professionale, come per esempio:

- la sede legale
- le sedi operative
- gli uffici di rappresentanza
- i terreni, per lo svolgimento dell'attività agricola
- i cantieri
- le piattaforme . .

3

Utilizzo beni strumentali del committente


Il terzo requisito è soddisfatto quando le opere e i servizi sono realizzati con l'utilizzo di beni strumentali del committente (di cui ha la proprietà, il possesso o la detenzione) o ad esso riconducibili.

Pertanto, la norma NON si applica quando:

- quando i lavoratori impiegati nel contratto utilizzano beni strumentali dell'appaltatore, del subappaltatore o di altri soggetti diversi dal committente;
- sono utilizzati i beni strumentali di proprietà del committente e questi **non sono indispensabili** per l'esecuzione dell'opera o del servizio.

Chi valuta se i beni sono «indispensabili»?

Rapporti a catena e applicabilità della disciplina



Rapporti a catena

Nell'ambito dei rapporti a catena ciascun soggetto intermedio potrebbe rivestire il ruolo di "committente" e, pertanto, dovrà verificare i presupposti di applicabilità della disciplina.

Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro mediante il frazionamento in più sub-contratti, la stessa sarà verificata unicamente nel **rapporto con il committente originario**, anche se non rientrante nell'ambito di applicazione della norma.



ESEMPIO

- Un condominio, che gode di un'esclusione soggettiva, appalta lavori ad un'impresa per 200 mila euro annui;
- I presupposti di applicabilità - riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera e l'utilizzo dei beni strumentali - dovranno essere verificati dagli altri soggetti intermedi della catena;
- In questo caso, verificati i presupposti di legge, l'appaltatore diventa «committente» ai fini della disciplina;
- Per la verifica della soglia si farà riferimento al contratto tra il committente originario (condominio) e l'appaltatore originario. Per gli altri requisiti si deve fare riferimento al singolo rapporto tra l'appaltatore (ora committente ai fini della disciplina) e ciascun subappaltatore.



ESEMPIO 2

- Un committente (**A**) appalta lavori per 200 mila euro annui ad una impresa (**B**), che subappalta parte dell'opera ad una impresa (**C**);
- Il subappaltatore svolge l'attività con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede e con i beni strumentali dell'appaltatore. In questo caso, quindi, l'appaltatore diventa «committente» nel rapporto con il subappaltatore;
- L'opera viene completata dall'appaltatore con prevalente utilizzo di sua manodopera presso la sede e con i beni strumentali del committente originario. Pertanto, anche l'impresa A è «committente» ai sensi dell'art. 17-bis;
- In tali ipotesi, qual è il flusso documentale tra i soggetti della catena? E come devono essere predisposti i modelli F24?

Adempimenti per appaltatori e committenti



**APPALTATORE/SUB
E AFFIDATARIO**

VERSARE LE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

INVIARE LE DELEGHE DI PAGAMENTO AL COMMITTENTE

IN ALTERNATIVA ALLE DELEGHE INVIARE IL CERTIFICATO DI REGOLARITA' FISCALE



COMMITTENTE

RISCONTRARE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI VERSATI

IN CASO DI INADEMPIMENTO NELLA TRASMISSIONE DEI DATI O NEI VERSAMENTI:

- **SOSPENDERE I PAGAMENTI FINO AL 20% DEL VALORE DEL CONTRATTO**
- **COMUNICARE L'IRREGOLARITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Versamento delle ritenute

Adempimenti per appaltatori subappaltatori e affidatari

1. .. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

QUINDI:

- Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono calcolare e versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
- Per il versamento delle ritenute non è consentita la compensazione con posizioni creditorie
- Tali obblighi e divieti devono realizzarsi per tutta la durata del contratto

Compilazione del modello F24

Adempimenti per appaltatori subappaltatori e affidatari

| CONTRIBUENTE | |
|--|----------------------|
| CODICE FISCALE | <input type="text"/> |
| DATI ANAGRAFICI | <input type="text"/> |
| DOMICILIO FISCALE | <input type="text"/> |
| CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare | <input type="text"/> |

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale nome

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

giorno mese anno

comune prov. via e numero civico

codice identificativo

Nella sezione CONTRIBUENTE occorrerà indicare:

- nel campo “*codice fiscale*”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria tenuta al versamento;
- nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”, il codice fiscale del soggetto committente, con il codice identificativo “09”, da riportare nel campo “*codice identificativo*”.

I versamenti «sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente» e, dunque, **non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore** se i lavoratori risultano impiegati presso lo stesso committente (Ris. 109/E del 24 dicembre 2019).

Divieto di compensazione

Adempimenti per appaltatori subappaltatori e affidatari

Il divieto di compensazione non è applicabile ai **crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta**.

Si tratta dei crediti che i sostituti d'imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali per esempio:

- i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro
- i crediti derivanti da eccedenza di versamento delle ritenute
- il recupero del bonus 80 euro

«Tali crediti, sono utilizzabili dai sostituti d'imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare. Di conseguenza, il divieto di compensazione impedirebbe che tali crediti possano essere recuperati sulle ritenute, che rappresentano, però, l'unico debito con il quale i sostituti d'imposta possono compensare i crediti medesimi» (Circ. 1/E del 12 febbraio 2020).

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (1/2)

| CODICE F24 | DESCRIZIONE |
|------------|--|
| 1250 | Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto |
| 1304 | Ecceденze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta di competenza esclusiva erariale |
| 1614 | Ecceденza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia |
| 1627 | Ecceденza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati |
| 1628 | Ecceденza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi |
| 1629 | Ecceденza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi |
| 1631 | Somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale |

| CODICE F24 | DESCRIZIONE |
|------------|--|
| 1632 | Credito per famiglie numerose |
| 1633 | Credito per canoni di locazione |
| 1634 | Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, DL n. 457/1997 |
| 1669 | Ecceденza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta |
| 1671 | Ecceденza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta |
| 1678 | Ecceденza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione |
| 1962 | Ecceденza di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d'Aosta |

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (2/2)

| CODICE F24 | DESCRIZIONE |
|------------|--|
| 1963 | Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna |
| 3796 | Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate a seguito di assistenza fiscale |
| 3797 | Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate a seguito di assistenza fiscale |
| 4331 | IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione |
| 4631 | IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia |
| 4931 | IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta |
| 4932 | IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta |

| CODICE F24 | DESCRIZIONE |
|------------|---|
| 6781 | Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dal modello 770 semplificato |
| 6782 | Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dal modello 770 semplificato |
| 6783 | Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dal modello 770 ordinario |
| 6787 | Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate agli interessi di cui al DLgs. 143/2005 |
| 6788 | Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate ai canoni di cui al DLgs. 143/2005 |
| 1655 | Recupero delle somme erogate per il riconoscimento del bonus 80 euro |

Trasmissione dei dati al committente

Adempimenti per appaltatori subappaltatori e affidatari



**DATI DA INVIARE AL
COMMITTENTE**

**I MODELLI F24 UTILIZZATI PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE PER I LAVORATORI IMPIEGATI
NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO**

**L'ELENCO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEL MESE PRECEDENTE NELL'OPERA O NEL SERVIZIO,
CON IL DETTAGLIO DEL CODICE FISCALE E DELLE ORE PRESTATE DA CIASCUN DIPENDENTE**

LA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA A CIASCUN LAVORATORE RELATIVA AL CONTRATTO

**LE RITENUTE FISCALI ESEGUITE NEL MESE PRECEDENTE PER CIASCUN DIPENDENTE, CON
SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE AFFIDATA DAL COMMITTENTE**

Trasmissione dei dati al committente

Adempimenti per appaltatori subappaltatori e affidatari

▪ **QUANDO INVIARE I DATI?**

Nei 5 giorni lavorativi successivi dalla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute.

L'Agenzia delle entrate rende disponibile copia delle deleghe, oltre che nel cassetto fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento, anche in quello del committente identificato nel modello F24.

▪ **CASSA O COMPETENZA?**

Qualora il pagamento delle retribuzioni sia effettuato il mese successivo alla prestazione di lavoro, il termine dei 5 giorni scadrà il secondo mese successivo a quello di riferimento della busta paga.

▪ **CHI TRASMETTE I DATI AL COMMITTENTE?**

Le imprese appaltatrici o affidatarie, relativamente ai propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto. Le imprese subappaltatrici devono inviare copia delle deleghe di pagamento sia al committente originario sia all'impresa appaltatrice.

Decorrenza della norma



Adempimenti per appaltatori subappaltatori e affidatari

Le disposizioni si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2020**.

Le ritenute sugli emolumenti dell'anno 2019 corrisposti a gennaio 2020, “cassa allargata”, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina.

| MESE DI MATURAZIONE | PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI | VERSAMENTO RITENUTE | APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA |
|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Dicembre | Dicembre | Gennaio | NO |
| Dicembre | Gennaio | Febbraio | NO |
| Gennaio | Gennaio | Febbraio | SI |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | SI (a regime..) |

Per il primo adempimento..



Riscontro dei dati

Adempimenti per il committente



Il committente deve verificare:

1. CHE LA RETRIBUZIONE ORARIA CORRISPOSTA A CIASCUN LAVORATORE NON SIA MANIFESTAMENTE INCONGRUA RISPETTO ALL'OPERA PRESTATATA DAL LAVORATORE

La valutazione dovrà essere finalizzata a verificare la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi) e l'effettiva presenza dei lavoratori presso la propria sede

2. CHE LE RITENUTE FISCALI PER CIASCUN LAVORATORE NON SIANO MANIFESTAMENTE INCONGRUE RISPETTO ALL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA

Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali. In caso di incongruità il committente sarà tenuto a chiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenute a fornirle.

3. CHE LE RITENUTE FISCALI SIANO STATE VERSATE SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE

Salvo che si tratti di crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta, per i quali non si applica il divieto

Se la documentazione (deleghe di pagamento o certificato di regolarità fiscale) non viene trasmessa o è stata riscontrata una irregolarità, il committente deve:



SOSPENDERE I CORRISPETTIVI MATURATI

- La sospensione perdura finché non è sanato l'inadempimento e opera sino a concorrenza del 20 per cento del valore dell'opera o del servizio o per un importo pari alle ritenute non versate (il minore tra i due valori)
- E' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito sospeso



COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'IRREGOLARITA' RISCONTRATA

- La comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate competente per territorio
- Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati

Profili sanzionatori della disciplina

Profili sanzionatori della disciplina

*4. ... In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una **somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice** per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.*

Quindi il committente è considerato responsabile nel caso in cui:

- non avendo ricevuto il certificato di regolarità fiscale o le deleghe di pagamento con le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria;
- rilevato un inadempimento, omette di informare l'Agenzia delle Entrate competente, entro 90 giorni.

Sanzioni applicabili all'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

- **CORRETTA ESECUZIONE DELLE RITENUTE**

Art. 14 del DLgs. 471/97: chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% per cento dell'ammontare non trattenuto.

- **CORRETTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE**

Art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97: per l'omesso/ritardato versamento di ritenute è prevista l'irrogazione di una sanzione pari al 30% per ogni importo non versato o versato in ritardo.

- **CORRETTO UTILIZZO DEL MODELLO F24**

Art. 15 co. 1 del DLgs. 471/97: nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/2020, ha chiarito che:

- La sanzione in capo al committente si applica solo se l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria ha **effettivamente commesso una violazione fiscale** e per questo le sono state irrogate le relative sanzioni.
- Le sanzioni non sono dovute quando l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice si è avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse, *«prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo»*.
- La sanzione a carico del committente rientra tra quelle amministrative non tributarie e pertanto:
 - non potrà avvalersi del ravvedimento operoso;
 - per il pagamento della sanzione è preclusa la compensazione con posizioni creditorie.

La «moratoria» fino al 30 aprile 2020

La circolare n.1/2020 introduce poi una “moratoria” nel caso in cui:

“nei primi mesi di applicazione della norma, e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che sia fornito al committente la documentazione entro il termine previsto”.

Le sanzioni in capo al committente sono quindi escluse soltanto nel caso in cui l’appaltatore:

- ha correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, pur senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe;
- consegna al committente la documentazione da riscontrare entro il 30 aprile 2020 o in alternativa il certificato di regolarità fiscale.

MA COSA ACCADE SE IL COMMITTENTE RISCONTRA IL 30 APRILE DELLE IRREGOLARITÀ?

E' auspicabile che l'Agenzia delle entrate estenda la moratoria anche all'ipotesi in cui il committente:

- non riceva la documentazione entro il 30 aprile o dalla verifica della stessa rilevi delle irregolarità nella determinazione e nel versamento delle ritenute;
- sospenda i pagamenti nei limiti di legge ed effettui la comunicazione all'Agenzia delle entrate nei 90 giorni successivi al ricevimento della documentazione irregolare.



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Grazie per l'attenzione!

Domenico Miscioscia

Area Politiche Fiscali

Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tel.: 02 58370.494

domenico.miscioscia@assolombarda.it